

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Emilia Romagna**

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA N. DEL

Codice identificativo di gara (CIG): B2611383EE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, fra la Ditta FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A - partita IVA 11025740157 (successivamente indicata come fornitore) e l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (Cod. Fisc. e partita IVA n. 02483810392), con sede legale in Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna, rappresentata dal Dott. Stefano Sanniti, Direttore dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica (ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale AUSL Romagna del 25/07/2023 n. 257 con oggetto “Tipologia degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento”);

SI STIPULA

il contratto per l'assistenza tecnica delle apparecchiature indicate nell' elenco allegato: Allegato 1

l'efficacia del presente contratto è in ogni caso subordinata all'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente (condizione legale), sicché il mancato esito positivo dei controlli ha effetto sull'esistenza inter partes del contratto stesso

1) CONNOTAZIONE DITTA FORNITRICE

(Barrare un unico punto)

- X** Costruttore apparecchiature oggetto del contratto
- b** Ditta autorizzata dal costruttore
- c** Ditta con personale adeguatamente formato

2) DURATA

**Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica**
Viale Ghirrotti, 286 - 47521 Cesena (FC)
Direttore: Stefano Sanniti
Tel. 0547.352984 / 352682 - Fax 0547.304172
e-mail: fis.tec.ce@auslromagna.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
C.F. e P.IVA 02483810392
Sito WEB: www.auslromagna.it

La validità del presente contratto decorre dall'1/07/2024-31/12/2024 (**durata 6 mesi**), fatto salva interruzione anticipata rispetto a tale data per aggiudicazione nuova gara relativa a “*Noleggior di apparecchiature e sistemi per video endoscopia*”. Il contratto include le prestazioni fornite qualora la stipula avvenisse successivamente alla data di decorrenza.

3) SERVIZI PRESTATI DAL FORNITORE

Numero interventi su chiamata: illimitati

N. visite annue di manutenzione preventiva programmata: vedi elenco allegato (Il fornitore, a seguito di formale accettazione del contratto, invierà ai Servizi/UU.OO. preposti alla gestione delle apparecchiature biomedicali il calendario delle visite programmate e la lista di controllo applicata per la manutenzione preventiva)

N. Misure di sicurezza elettrica (secondo norme CEI 62,5 e particolari): n 1/anno (vedi allegato)

Pezzi di ricambio: inclusi

Aggiornamenti software: esclusi

Manutenzione del software: esclusa

NB: Tutte le apparecchiature si intendono complete di tutte le componenti ad esse collegate: ad esempio, alla voce monitor si intendono comprese nel contratto tutte le sue componenti (display, unità di controllo, moduli parametri vitali, alimentatori, cavi di interconnessione, cavi paziente, batterie, ecc.).

4) PRESTAZIONI NON COMPRESSE

Vedi eventuale lista allegata dal fornitore (elencare i componenti e/o accessori esclusi dal presente contratto);

Elencare inoltre, in allegato, i prezzi dei materiali di consumo dedicati (se presenti) ed indicare se devono considerarsi esclusi dal presente contratto.

Qualsiasi cosa non esplicitamente citata nelle esclusioni sarà considerata parte integrante del bene oggetto del contratto e pertanto inclusa nello stesso.

5) MODALITÀ DI INTERVENTO

A fronte di richiesta, inoltrata dai Servizi/UU.OO. preposti alla gestione delle apparecchiature biomedicali su propria modulistica, il fornitore provvederà alla riparazione delle attrezzature di cui trattasi.

Il conseguente rapporto di lavoro, compilato in modo chiaro ed esauriente (denominazione apparecchiatura, modello, n° matricola, n° inventario, descrizione guasto, esito intervento) dovrà essere firmato dall'utilizzatore dell'attrezzatura e notificato all'U.O. che gestisce trasversalmente le Tecnologie Biomediche.

Il fornitore dovrà, inoltre, consegnare copia della stampa relativa alle misure, verifiche o tarature effettuate (Es. misure di sicurezza elettrica).

Al termine di ogni intervento di manutenzione correttiva e/o preventiva, il personale clinico del reparto interessato e l'UO di Fisica Medica ed Ingegneria Clinica devono sempre essere informati dello stato in cui vengono lasciate le attrezzature e ciò può avvenire solo con la consegna del rapporto di lavoro firmato (in modalità cartacea o informatica) **PRIMA DI LASCIARE IL PRESIDIO OSPEDALIERO.**

Al fine di uniformare i flussi in ingresso dei fogli di lavoro, anche con lo scopo di rendere possibile ad entrambe le parti il controllo dell'esecuzione di tutte le attività, si chiede di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di seguito riportate.

1. Tutti i rapporti di intervento devono essere inviati ai seguenti indirizzi e-mail suddivisi per ambito di richiesta di intervento:

- **CESENA:** fis.tec.ce@auslromagna.it
- **FORLÌ:** manutenzioni.fo@auslromagna.it
- **RAVENNA:** segreteriaafs.ra@auslromagna.it
- **RIMINI:** seg.ingclinica.rn@auslromagna.it

2. I rapporti di intervento devono essere in formato elettronico, in modo da permettere il caricamento dei dati nell'applicativo aziendale di gestione delle apparecchiature biomedicali (non saranno accettati documenti cartacei scansionati).

3. I rapporti di intervento relativi a manutenzioni correttive devono essere separati (files singoli riferiti al singolo bene) e ben distinguibili da quelli relativi a manutenzioni preventive e/o relativi ai report di verifiche di sicurezza elettrica, e devono essere inviati singolarmente per ogni intervento e per ogni apparecchio (evitare quindi files in cui sono presenti più rapporti di lavoro)

4. Come indicato in premessa, i rapporti di lavoro devono pervenire nella stessa giornata a documentazione dello stato in cui viene lasciato l'apparecchio oggetto dell'intervento. In particolare nel caso in cui l'intervento non sia stato concluso e/o risolutivo, il tecnico della ditta deve darne immediata comunicazione al personale del reparto e al personale tecnico della scrivente UO.

5. i fogli di lavoro relativi a verifiche di sicurezza devono essere corredati anche dalla stampa delle relative misure e devono essere distinti per ogni attrezzatura.

6. Non verranno ritenuti validi fogli di lavoro non riportanti le seguenti informazioni:

- numero della nostra chiamata per interventi di manutenzione correttiva;
- numero di inventario AUSL/numero di serie dell'apparecchio per tutti i tipi di intervento
- indicazione dello stato in cui è stata lasciata l'apparecchiatura dopo l'intervento del vostro tecnico (funzionante, parzialmente funzionante, non funzionante) e l'indicazione dello stato dell'intervento (finito, non finito);
- indicazione della data e degli orari di inizio e fine intervento
- elenco delle parti sostituite

Si evidenzia che, nel caso in cui non pervengano i fogli di lavoro, o pervengano in ritardo, ciò costituirà una non rispondenza o non conformità rispetto a quanto contenuto nel contratto di manutenzione o nell'ordine di manutenzione.

Infine, nel caso in cui il personale del reparto chiedesse un differimento dei tempi di intervento, è indispensabile al fine della valutazione dell'intervento che la comunicazione sia prontamente messa in conoscenza dell'UO Fisica Medica e Ingegneria Clinica. Tali comunicazioni devono sempre essere inviate agli indirizzi indicati, e per conoscenza all'indirizzo del sanitario che ha chiesto il differimento della data di intervento.

In carenza di tali procedure l'Azienda USL potrà sospendere il pagamento del canone di manutenzione.

6) TEMPI DI LAVORO (dalla chiamata)

Tempo di intervento: 36 ore solari.

Tempo risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità: 48 ore solari.

Nel caso in cui il valore del contratto di manutenzione sia superiore a € 40.000,00 (Iva esclusa), la Ditta dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo

106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8) INADEMPIENZE E PENALITÀ

Interventi su chiamata: per ogni giorno di ritardo oltre il termine ultimo pattuito, sia come tempo di intervento sia come tempo di risoluzione del guasto, l'AUSL della Romagna potrà richiedere il pagamento di una penale di 250,00 euro.

Per quanto riguarda gli inadempimenti relativi alle manutenzioni preventive programmate, alle misure di sicurezza ed ad eventuali ulteriori controlli previsti, le penali per il mancato intervento saranno quantificate dividendo la metà del canone annuale dell'apparecchiatura per il numero complessivo degli interventi annuali previsti a contratto.

Le verifiche di non conformità delle prestazioni vengono effettuate dall'U.O. Fisica Medica e Ingegneria clinica al termine di ogni annualità contrattuale. Nei casi di non corretta esecuzione del contratto si procederà alla formale contestazione alla Ditta delle inadempienze riscontrate. Qualora si verificano le casistiche per le quali il contratto prevede l'applicazione di penali, il Referente del contratto procederà, in contraddittorio con la Ditta esecutrice, alla verifica dei fatti (raccolta degli elementi probatori delle non conformità e verifica giustificazioni prodotte dalla Ditta). Al termine di tale fase, una volta definita in accordo fra le parti la situazione finale, il Direttore dell'esecuzione procederà ad inviare l'eventuale richiesta di applicazione di penali o altre comunicazioni per la Ditta al Responsabile del Procedimento, che procederà alla formalizzazione e agli adempimenti conseguenti.

9) APPARECCHIATURE FUORI USO

Le apparecchiature dichiarate fuori uso o momentaneamente inutilizzate nel corso dell'anno, saranno escluse dal presente contratto e sarà cura di questa Azienda comunicare la data dell'avvenuta

dismissione delle medesime. Il pagamento del canone relativo alle sopra citate apparecchiature sarà sospeso a partire dalla data di Fuori uso e/o di non utilizzo.

In caso di fuori uso di un sistema obsoleto a causa di indisponibilità ricambi, in deroga alla regola standard di interruzione del canone dal giorno di cessata attività clinica del sistema, verrà calcolato come ristoro per il disagio il canone dovuto sottraendo due mensilità dai canoni del sistema nell'anno di riferimento (v. punto 3) precedente, in relazione alle Considerazioni generali obsolescenza apparecchiature).

10) CANONE MANUTENZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone annuo complessivo, per i servizi di manutenzione di cui trattasi, è fissato in

€ 316.342,50 (Iva esclusa) anno2024 periodo 01/07/2024-31/12/2024

gli importi dei canoni per ogni singola apparecchiatura sono indicati in dettaglio nell'elenco allegato (allegato1).

Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, durante l'esecuzione del contratto è consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi delle predette particolari condizioni, l'operatore economico - mediante produzione di documentazione comprovante l'oggettivo ed effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere - propone istanza di attivazione del procedimento di revisione prezzi tramite posta certificata.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. Il RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore dell'esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione eventualmente concessa; il termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Il procedimento di revisione prezzi non è consentito prima che siano trascorsi quanto meno dodici mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. La revisione prezzi può essere accordata per un determinato tempo, anche infra-annuale, ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione qualora si modificano le condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.

La revisione prezzi è disposta entro il limite massimo del 50 % rispetto al valore economico complessivo dell'appalto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza

economica anche per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.

Ulteriori revisioni di prezzo possono essere consentite qualora normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i limiti ivi previste.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC (rif. art. 3.3).

PAGAMENTI

L'Azienda USL della Romagna procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto da protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell' Azienda USL della Romagna di risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

FATTURAZIONE

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza SEMESTRALE e posticipata (primo semestre gennaio – giugno), secondo semestre (luglio – dicembre). Tale periodicità dovrà essere rispettata anche nel caso in cui il contratto decorra da una data diversa dal primo gennaio.

I canoni parziali verranno calcolati in proporzione ai giorni a contratto nell'anno (l'anno deve intendersi sempre di 365 giorni).

La comunicazione preventiva da parte del fornitore del proprio ID PEPPOL è elemento indispensabile per l'inizio dell'esecuzione del contratto

Tutte le fatture emesse devono essere intestate a:

**Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)
Codice fiscale e partita IVA: 02483810392**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL

esclusivamente in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, c. 1, del DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). **La ditta dovrà emettere singola fattura per il periodo di riferimento utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio per l'Azienda USL della Romagna:**

- codice univoco ufficio (SEDE OPERATIVA DI CESENA) - 0L06J9;

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle singole apparecchiature e dell'ambito territoriale a cui si riferiscono.

In particolare per ogni singola apparecchiatura dovrà essere indicato il numero di inventario aziendale e il canone fatturato.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopraindicate non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda UsI della Romagna U.O. Gestione Affari Economico Finanziari della sede operativa di: Cesena (tel. 0547-352250).

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA - per tutti i casi in cui si applica - devono obbligatoriamente riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

L'azienda USL non può procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, queste devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- a) numero dell'ordine aziendale o determina assegnazione servizio;
- b) numero e data del DDT o del rapporto di lavoro (se presente);
- c) dettaglio merce consegnata/servizio prestato.

La stazione appaltante informa che il sistema di interscambio regionale prevede un limite nelle dimensioni del file fattura PA che non deve superare complessivamente i 5Mb.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

11) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La ditta contraente assume, a pena nullità contrattuale, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217, e ciò anche nei confronti di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.

In particolare, in caso di eventuale contratto di subappalto:

- la ditta aggiudicataria dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, la clausola espressa obbligante il subappaltatore ed ogni eventuale subcontraente ad “assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010 n. 217”;

- la ditta aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda USL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante, di eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

La ditta contraente, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nelle commesse pubbliche, si impegna ha comunicare il proprio c/c dedicato e i nominativi delle persone delegate ad operare su tale conto.

Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) dovrà essere riportato in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale relativo al presente contratto.

12) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati personali degli assistiti (con particolare riguardo per quelli sensibili), nel rispetto di quanto previsto dal testo aggiornato del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR).

In forza del Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), diventato pienamente efficace in data 25 maggio 2018, la scrivente Azienda in qualità di Titolare del trattamento dei dati è tenuta a garantire il pieno rispetto delle prescrizioni del GDPR stesso, nonché ad uniformare i processi di trattamento ai principi della privacy by design e by default.

Al fine di consentire a questa Azienda di adempiere ai propri obblighi legislativi, si chiede di dichiarare le caratteristiche delle apparecchiature e delle applicazioni software comprese nel contratto in oggetto che consentono di rispettare le prescrizioni del Reg. UE 2016/679.

Più precisamente.

Sicurezza dei dati (art. 24 e 32 GDPR)

Relativamente ai profili di sicurezza dei dati si chiede di segnalare quali dei seguenti profili di sicurezza siano implementati:

1. Metodologie di ingegneria informatica utilizzate per lo sviluppo ed il testing.
2. Eventuale impiego di tool atti a verificare la correttezza del codice riducendo le vulnerabilità.
3. Eventuale certificazione ISO 9001 dei processi di sviluppo e manutenzione.
4. Modalità di gestione delle personalizzazioni in termini di compatibilità con la linea di produzione standard.
5. Soluzioni presenti per la interoperabilità (interscambio e interfacciamento tra applicazioni diverse).
6. Modalità di manutenzione (presso la sede del cliente, da remoto).
7. Misure tecniche essenziali
 - A. sistema di gestione della
 - I. identificazione (user ID come la matricola dipendente),
 - II. autenticazione (gestione della nomenclatura della password [lettere minuscole e maiuscole, numeri e caratteri speciali, lunghezza], gestione del ciclo di vita della password [tempo di obbligo di rinnovo differenziato per funzione aziendale/profilo utente]),

- III. autorizzazione (gestione dei profili per gruppi e per utente, con filtro delle funzionalità applicative utilizzabili e interdette, in particolare modifica, cancellazione e stampa);
 - B. cifratura dei dati;
 - C. generazione del
 - I. log funzionale (tracciamento e registrazione di tutti i tipi di operazioni svolte dagli utenti che accedono all'applicazione tramite le credenziali attribuite) e del
 - II. log tecnico (tracciamento e registrazione di tutti i tipi di operazioni svolte dagli amministratori di sistema / manutentori che accedono all'applicazione tramite le credenziali attribuite).
8. Se del caso, misure tecniche specifiche dettate dalle norme in materia di cartella clinica elettronica e dossier sanitario.
9. Eventuale certificazione dell'applicazione software come Dispositivo Medico.

Diritti degli interessati (Capo III GDPR)

Circa i diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità dei dati - CAPO III del GDPR) si richiede di sapere se il Fornitore

- a. ha già implementato o stia implementando una specifica funzionalità in grado di effettuare le suddette operazioni, darne evidenza all'Interessato e lasciarne traccia;
- b. quali misure il fornitore ha implementato (o intende implementare) per fornire assistenza al Committente per garantire il riscontro alla richieste di esercizio dei diritti degli interessati;

Violazione dei dati (art. 33 e 34 del GDPR)

Relativamente alla violazione dei dati (c.d. Data Breach), si precisa che nel caso l'applicazione software sia erogata da remoto (SaaS o Hosting), il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque malfunzionamento (disponibilità) o violazione dei sistemi e della infrastruttura che li ospita.

Subfornitori

Nell'ipotesi di utilizzo di subfornitori, si chiede di dare evidenza degli atti o contratti coi quali il fornitore garantisce che il subfornitore ha messo in atto misure per la sicurezza dei dati analoghe a quelle adottate dal fornitore.

Si precisa che codesta ditta verrà nominata, con separato atto allegato al presente contratto, responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

13) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo dell'Azienda USL Committente, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

- a controllare e a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che l'Azienda USL Committente ha definito in materia;
- a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall'Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008, con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione circa i contenuti del DUVRI, e all'organizzazione e al rispetto dei conseguenti interventi compensativi di tutela.

In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda.

In particolare, si consegna il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in cui sono indicate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, allo stato attuale delle conoscenze, in cui l'Assuntore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione che l'Azienda USL Committente ha adottato in relazione alla propria attività. Tale documento dovrà essere integrato dal fornitore nella parte di propria competenza, condiviso e controfirmato per ricevuta e presa visione e consegnato come allegato in fase di presentazione di documentazione di gara.

Nel caso in cui l'Assuntore, in fase di offerta, non presenti proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori interferenze, il DUVRI diviene definitivo e costituisce parte integrante del presente contratto.

Il DUVRI è documento fondamentale per l'affidamento della fornitura.

Ogni variazione o modifica delle modalità operative, da entrambe le parti, in fase di espletamento dell'appalto dovranno essere tempestivamente comunicate, per aggiornamento del DUVRI, nuovamente controfirmato ed allegato al contratto.

L'AUSL Committente si riserva di contattare il Datore di Lavoro dell'Assuntore o il relativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i cui nominativi dovranno essere contenuti nel DUVRI.

L'AUSL Committente ha facoltà di controllare, a mezzo del proprio personale, la puntuale osservanza delle regole definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite imporrà all'Assuntore di adeguarsi, pena la sospensione della fornitura.

In caso di RTI costituito o costituendo il DUVRI dovrà essere sottoscritto dall'Impresa designata mandataria, alla quale è fatto obbligo di coordinare le altre imprese del raggruppamento, affinché compilino il DUVRI per la parte di rispettiva competenza.

14) OBBLIGHI DI INTEGRITÀ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto dell'allegato patto di integrità costituisce causa di esclusione dall'assegnazione della fornitura.

Il patto d'integrità viene allegato al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
- b. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine si precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato;
- c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- d. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell’attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda USL della Romagna può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- d) in qualunque momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- f) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- h) cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
- i) qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;
- k) in tutti i casi previsti dall’art. 8.4 della presente lettera invito in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore;
- l) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 8.3 della presente lettera invito;
- m) in tutti gli altri casi previsti dalla presente lettera invito.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

16) RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/operatori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore risponde pienamente, sia contrattualmente che extra contrattualmente, per danni a persone e/o cose che potessero derivare dalla fornitura in questione ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'AUSL, che fin da ora si considera sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e a mantenerla in vigore per tutta la durata della fornitura a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Azienda USL, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Azienda contraente ed ai propri dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda USL e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

17) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che possa insorgere sulla interpretazione ed esecuzione del presente accordo è competente a decidere il Foro di Ravenna.

18) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ogni caso, si conviene che l'azienda USL potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. **1456 C.C.**, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, nei casi di violazione delle clausole di cui ai punti **n. 3, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16 e 17.**

Timbro e firma del fornitore

Data _____

**A seguito di determinazione del Direttore dell'U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica
n. del si approva il presente contratto.**

**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
Direttore U.O. Fisica Medica e Ingegneria Clinica
Dott. Stefano Sanniti**

Il sottoscritto _____ nella qualità di Procuratore e Legale rappresentante della Ditta **FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A** dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di cui ai punti da n. 1 a n. 18.

Timbro e firma del fornitore

Data _____